



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 296 del 2017, proposto dalla sig.ra Silvana Esposito, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Spadafora, con domicilio eletto presso il suo studio in Catanzaro, via XX Settembre n.63;

***contro***

Comune di Palermiti, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Caterina Frasca', con domicilio digitale presso la casella pec caterina.frasca@avvocaticatanzaro.legalmail.it ex art. 25 c.p.a.

Aterp Calabria - Sede di Catanzaro non costituito in giudizio;

***per l'annullamento***

-del provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa prot. n. 4837 del 16/12/2016 adottato dal Comune di Palermiti, relativo alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività presentata in data 15/12/2016 in merito all'esecuzione dei lavori di aumento volumetria per chiusura balconi;

- di ogni atto preordinato, presupposto, connesso e conseguenziale che risulti lesivo

dei diritti e degli interessi di parte ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Palermiti;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2018 la dott.ssa Roberta Mazzulla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso tempestivamente notificato e depositato, parte ricorrente, quale conduttrice di una unità abitativa facente parte del maggior fabbricato di proprietà ATERP ubicato nel territorio comunale di Palermiti, via Regina Elena nn. 188-190, ha impugnato il provvedimento con cui l'ente locale le ha vietato di proseguire i lavori di "aumento volumetria per chiusura balconi esistenti", oggetto di segnalazione certificata di inizio attività dalla stessa presentata in data 15.12.2016, nel contempo ordinandole il ripristino dello stato dei luoghi, per come già ingiunto con la precedente ordinanza di demolizione n. 5 del 24.05.2016.

1.2 A sostegno del gravame, la sig.ra Esposito ha premesso, in fatto, che in forza del provvedimento da ultimo citato, il Comune di Palermiti le aveva intimato - unitamente ad altri inquilini dello stabile in relazione a quanto da ciascuno abusivamente realizzato presso le rispettive abitazioni condotte in locazione - la demolizione di "n. 2 verande in alluminio".

Con nota del 24.08.2016, la sig.ra Silvana Esposito comunicava di aver ottemperato al provvedimento sanzionatorio, come da produzione fotografica allegata.

Successivamente, e precisamente in data 15.09.2016, la Polizia locale effettuava un sopralluogo in occasione del quale rilevava che gli inquilini dello stabile ATERP di via Regina Elena nn. 188-190 non avevano dato esecuzione all'ordinanza di

demolizione mentre, per quanto riguarda la ricorrente, evidenziavano che la stessa aveva provveduto “alla sola rimozione dei vetri sia nella parte anteriore che posteriore dell'abitazione lasciando in loco la sola intelaiatura delle preesistenti verande [...] i vetri rimossi nella parte posteriore dell'abitazione sono stati parzialmente sostituiti con strutture retinate che fungono da zanzariere”.

In data 15.12.2016 la sig.ra Esposito presentava una scia, segnalando l'avvio dei lavori di chiusura degli stessi balconi oggetto della precedente ordinanza di demolizione, con conseguente aumento di volumetria.

Da ultimo, il Comune di Palermiti, con il provvedimento oggetto del presente ricorso, vietava la prosecuzione dei suddetti lavori, ordinando la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, in quanto l'intervento edilizio segnalato era già stato oggetto dell'ordinanza di demolizione n. 5/2016, non ottemperata dall'istante e, in ogni caso, abbisognava del preventivo rilascio del permesso di costruire in luogo della scia.

1.3 Il gravame risulta affidato ai motivi di diritto appresso sintetizzati.

“1.- Violazione dell'art. 7 della l. 241/1990 per omessa comunicazione dell'avvio del procedimento - Presenza di elementi idonei a dimostrare che la partecipazione al procedimento avrebbe condotto all'adozione provvedimento diverso - Provvedimento non a natura vincolata - Difetto di istruttoria”

Se solo il Comune avesse attivato il contraddittorio endo-procedimentale, la ricorrente avrebbe potuto rappresentare e documentare di aver pienamente ottemperato all'ordinanza di demolizione sopra citata, avendo eliminato tutti i pannelli in vetro precedentemente installati sui balconi della unità abitativa dalla stessa condotta in locazione, lasciando integra soltanto la intelaiatura in alluminio, nella quale era stata incastonata una semplice zanzariera non idonea a determinare, per consistenza e facile amovibilità, alcun aumento di volumetria.

“2.- Violazione di legge - Difetto dei presupposti legali - Difetto di motivazione”.

Contrariamente a quanto sostenuto dall'Amministrazione, gli interventi edilizi oggetto di demolizione avrebbero ben potuto essere oggetto di scia in luogo del

permesso di costruire, tenuto conto delle previsioni tanto del DPR n. 380/2001, nel testo recentemente modificato dai cd. decreti Madia, quanto della L.R. n. 21/2010, meglio conosciuta come “Piano Casa Calabria”.

In ogni caso, il provvedimento sarebbe supportato da una motivazione insufficiente, tale cioè da non garantire la piena comprensione delle ragioni sottese all’esercizio del potere repressivo.

“3.- Eccesso di potere per contraddittorietà tra più atti della medesima Amministrazione - Violazione dell’art. 3 della Costituzione - Illogicità ed ingiustizia manifesta”.

Il Comune avrebbe discriminato la posizione della ricorrente rispetto a quella degli altri inquilini del medesimo stabile in favore dei quali, pur non avendo essi ottemperato all’ordinanza di demolizione n. 5 del 24.05.2016, è stata accolta la domanda di sanatoria avente ad oggetto opere edilizie analoghe a quelle segnalate in data 15.12.2016.

2. Costituitasi in giudizio, l’Amministrazione comunale ha eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità del gravame, avente ad oggetto un provvedimento sanzionatorio ritenuto meramente confermativo rispetto all’ordinanza di demolizione n. 5 del 24.05.2016, consolidatasi per mancata impugnazione. Nel merito, ha dedotto l’infondatezza dei motivi di gravame, mediante articolate deduzioni difensive.

3. All’udienza pubblica del 12.12.2018, in vista della quale le parti hanno depositato memorie conclusive e di replica, la causa è stata trattenuta in decisione.

4. Il ricorso è infondato.

5. Deve, preliminarmente, essere scrutinata l’eccezione preliminare di inammissibilità del gravame per carenza di interesse, nei termini in cui è stata formulata dall’Amministrazione comunale.

5.1 Tale eccezione è priva di pregio. Ed invero, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa dell’ente locale, il provvedimento oggetto del presente gravame non

può dirsi meramente confermativo dell'ordinanza di demolizione n. 5/2016, avendo ad oggetto un'attività edilizia che, pur prendendo le mosse da quella ivi sanzionata –e non completamente demolita per come si vedrà da qui a poco- presenta un quid novi.

Il divieto di prosecuzione dell'attività e di riduzione in pristino prot. n. 4837 del 16.12.2016 risulta, dunque, adottato sulla scorta di presupposti di fatto in parte differenti rispetto a quelli sottesi al precedente ordine di demolizione e ciò ne esclude, in radice, il carattere meramente confermativo, radicando in capo all'odierna istante l'interesse ad impugnalo.

6. Nel merito, nessuna delle censure articolate a sostegno del gravame incontra il positivo apprezzamento del Collegio.

6.1 Con l'ordinanza n. 5/2016 il Comune di Palermiti ha ordinato alla sig.ra Esposito di demolire le due verande in alluminio e vetri dalla stessa realizzate, sine titulo, a copertura dei balconi accedenti l'appartamento dalla stessa abitato.

In ottemperanza al provvedimento in questione e, quindi, onde ripristinare integralmente l'ordine edilizio violato -fonte di un abusivo aumento della volumetria dell'immobile detenuto in locazione- l'odierna ricorrente avrebbe dovuto rimuovere nella loro interezza le due verande in questione, ivi inclusa la struttura in alluminio di sostegno –cd. intelaiatura- raffigurata nei documenti fotografici allegati alla perizia del tecnico di parte, Ing. Marascio (cfr. doc. all. 4 fascicolo della ricorrente). La sig.ra Esposito si è invece limitata a smontare i soli vetri, sostituendoli con delle zanzariere, per come accertato dalla Polizia locale in sede di sopralluogo esperito in data 5.09.2016 (doc. all. 4 produzione documentale dell'1.11.2018).

6.2 Tale parziale ottemperanza all'ordine di demolizione n. 5/2016 ha, quindi, legittimato il Comune ad inibire alla ricorrente l'esecuzione dei lavori di “aumento volumetria per chiusura balconi esistenti”, per come segnalati in data 15.12.2016, in quanto attività di completamento dell'opera edilizia abusiva già sanzionata con la predetta ordinanza n. 5/2016 e soltanto parzialmente smantellata.

E' noto, infatti, come nessuna attività edilizia possa essere legittimamente assentita, in maniera espressa ovvero per silentium, ove risulti accessiva ad un immobile abusivo.

6.4 L'amministrazione ha, quindi, adeguatamente motivato il provvedimento di riduzione in pristino sulla scorta della preesistenza dell'abuso edilizio, non completamente rimosso.

6.5 A tale rilievo, di per sé correttamente ritenuto ostativo alla realizzazione dell'intervento segnalato, è stata associata l'ulteriore considerazione secondo cui "comunque" -e quindi ove la veranda preesistente fosse stata integralmente rimossa- la sig.ra Esposito si sarebbe dovuta premunire di un permesso di costruire, non essendo all'uopo sufficiente la mera scia.

6.7 Tale ulteriore obiezione alla legittimità dell'attività edilizia oggetto di causa sfugge ai rilievi all'uopo formulati dall'istante, peraltro del tutto generici e confusi non avendo la stessa individuato la specifica norma di cui al DPR n. 380/2001 ovvero alla L.R. n. 21/2010 in forza della quale la chiusura dei balconi (causa di una indubbia alterazione del prospetto del fabbricato, per come si evince dalla fotografie versati in atti) avrebbe potuto essere realizzata previa presentazione una semplice segnalazione certificata di inizio attività in luogo di un permesso di costruire.

E' vero invece che, per come anche recentemente ribadito dalla giurisprudenza " Ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera c), del testo unico dell'edilizia (D.P.R. n. 380 del 2001), le opere di ristrutturazione edilizia necessitano di permesso di costruire se consistenti in interventi che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino, modifiche del volume, dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee, comportino mutamenti della destinazione d'uso (ristrutturazione edilizia). In via residuale, la SCIA assiste invece i restanti interventi di ristrutturazione c.d. "leggera" (compresi gli interventi di demolizione e ricostruzione che non rispettino

la sagoma dell'edificio preesistente). Ebbene, le verande realizzate sulla balconata di un appartamento, trattandosi di strutture fissate in maniera stabile al pavimento che comportano la chiusura di una parte del balcone, con conseguente aumento di volumetria e modifica del prospetto, sono senza dubbio soggette al preventivo rilascio di permesso di costruire, non costituendo una pertinenza in senso urbanistico” (così Consiglio di Stato sez. VI, 09/10/2018, n.5801; cfr. anche Consiglio di Stato sez. VI, 05/09/2018, n.5204).

6.8 Da quanto sopra esposto consegue il rigetto anche delle ulteriori censure relative alla mancata partecipazione endo-procedimentale ed al difetto di motivazione.

Ed invero, atteggiandosi il provvedimento gravato quale atto dovuto e vincolato, nessun apporto collaborativo della sig.ra Esposito avrebbe potuto indurre l'amministrazione a determinarsi diversamente (art. 21 octies II comma 1. n. 241/90). Quanto al deficit motivazionale, lo stesso si appalesa del tutto inesistente avendo il Comune esplicitato in maniera inequivocabile le ragioni sottese all'esercizio del potere sanzionatorio, occasionato, per come è dato evincere dal chiaro tenore letterale del provvedimento gravato, dall'esecuzione di una attività edilizia in prosecuzione di una precedente illegittima e, comunque, senza il necessario titolo abilitativo.

7. Quanto, infine, alla pretesa disparità di trattamento rispetto agli altri inquilini dello stabile di proprietà dell'ATERP, autori di abusi edilizi analoghi a quelli perpetrati dall'istante, anche tale censura non coglie nel segno.

Ed invero, mentre gli inquilini in questione, parimenti sanzionati con l'ordinanza n. 5/2016, hanno provveduto, per tempo, ad avanzare istanza di permesso di costruire in sanatoria, previo pagamento di quanto dovuto a titolo di oblazione (art. 36 DPR n. 380/2001), l'istante non si è avvalsa di tale legittima facoltà, preferendo rimanere nella situazione di illegalità, correttamente sanzionata dal Comune con il provvedimento oggetto di gravame.

8. In conclusione, il ricorso è infondato e, per l'effetto, deve essere rigettato.

9. Tenuto conto della manifesta infondatezza del gravame, il Collegio revoca l'ammissione al gratuito patrocinio, pur ritenendo, tuttavia, sussistenti complessive ragioni di equità per la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Nicola Durante, Presidente

Roberta Mazzulla, Referendario, Estensore

Arturo Levato, Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Roberta Mazzulla**

**IL PRESIDENTE**  
**Nicola Durante**

**IL SEGRETARIO**